



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Proposta n. 192 del 20/04/2021

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 174 del 20/04/2021

OGGETTO:

**ORDINANZA PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE AREE MERCATALI E LA
SOSTA DEI VEICOLI DEGLI OPERATORI DEI MERCATI**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con atto di C.C. n.10 del 23.02.2017 è stato approvato il “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” concernente la disciplina generale dei mercati esercitati nel territorio del comune di Cervia;
- che all’art.15 di detto Regolamento si dispone che i divieti e le limitazioni del traffico nelle aree destinate ai mercati siano stabilite con apposita Ordinanza;

RICHIAMATA l’ordinanza dirigenziale n.107 del 27.03.2015 avente per oggetto: “Ordinanza circolazione e disposizione dei mezzi nelle aree mercatali”;

CONSIDERATO che l’Ordinanza suddetta aveva l’intento di evitare problemi di sicurezza legati alla concomitante presenza di mezzi e furgoni di operatori impegnati nel carico/scarico delle merci, nonché di utenti del mercato, in misura da creare pericolose interferenze;

PRESO ATTO che:

- durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nella stagione 2020, le misure organizzative adottate prevedevano tra l’altro, in alcuni mercati rionali, l’obbligo per ciascun operatore commerciale di lasciare all’interno del proprio posteggio il veicolo utilizzato;
- le associazioni di categoria ANVA e FIVA hanno valutato positivamente questa misura anche ai fini di salvaguardare l’incolumità degli operatori e dei frequentatori dei mercati, riducendo il traffico veicolare lungo le corsie degli stessi;
- lo stazionamento dei veicoli degli operatori commerciali all’interno dei posteggi – essendo spesso automezzi di medio/grandi dimensioni - garantirebbe inoltre una maggior disponibilità di parcheggi nelle aree limitrofe ai mercati dove si manifestano di frequente difficoltà di sosta e di circolazione stradale;

DATO ATTO che, l’applicazione dell’obbligo di mantenimento dei veicoli degli operatori commerciali all’interno del posteggio assegnato in tutti i mercati del territorio comunale, è stata condivisa con le stesse Associazioni rappresentative ANVA (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) e FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), con pg.59306 del

19.11.2020;

RICONOSCIUTO quindi necessario, per garantire una maggiore sicurezza nelle aree mercatali, estendere a tutti i mercati previsti dal vigente Regolamento il suddetto provvedimento finalizzato a limitare la circolazione dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dei mercati;

VISTI gli artt.27 e seguenti del D.Lgs. 114/1998 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.28;

VISTE la L.R. n.12/1999 e la DGR n.1368/1999 e ss.mm.ii.;

SENTITO nel merito il comando di Polizia Municipale;

ACCERTATO che il responsabile dell'istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Del. C.C. 1/2013 e successive modifiche e integrazioni approvate con atto C.C. n.1 del 24/01/2018;

Visto l'art.107 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

agli operatori commerciali e ai produttori concessionari di posteggio nei mercati settimanali, anche in forma temporanea, di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, igiene pubblica e sanità, in relazione all'attività svolta, alle attrezzature e agli automezzi utilizzati, nonché le disposizioni di seguito indicate:

1. E' fatto divieto di circolazione di qualsiasi veicolo nell'area del mercato:
 - dalle ore 8.00 fino all'inizio dell'orario di termine delle vendite previsto per i mercati che si svolgono la mattina ed indicati nella vigente Ordinanza sugli orari delle attività di commercio su aree pubbliche;
 - dalle ore 17,30 fino all'inizio dell'orario di termine delle vendite previsto per i mercati stagionali di Cervia Mare, Pinarella, Tagliata e Milano Marittima, indicati nella vigente Ordinanza sugli orari delle attività di commercio su aree pubbliche;
2. Nei suddetti orari è fatta salva la circolazione dei mezzi di Polizia e di emergenza, dei residenti, solo in caso di comprovata necessità e/o emergenza, delle biciclette condotte a mano, e dei mezzi degli operatori spuntisti per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del posteggio assegnato.
3. Una volta raggiunto il posteggio assegnato, gli operatori commerciali, siano essi concessionari che spuntisti, sono obbligati a lasciare il veicolo e le attrezzature nel posteggio medesimo, non potendoli spostare per alcun motivo, sino all'inizio dell'orario di termine delle vendite previsto dalla vigente Ordinanza sugli orari delle attività di commercio su aree pubbliche, salvo espressa indicazione dell'organo di controllo o comprovato motivo.
4. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio assegnato in concessione. L'operatore titolare di due o più posteggi contigui può detenere un solo veicolo; nel caso possieda due o più posteggi non contigui, nello stesso mercato, dovrà mantenere un veicolo in ogni posteggio.
5. Gli operatori del mercato che utilizzano un veicolo di dimensioni più grandi del posteggio assegnato (veicolo con motrice), sono autorizzati, per le sole operazioni di carico e scarico merce, ad accedere all'area mercatale ed a non mantenere la motrice nel posteggio.
6. Eventuali operazioni di approvvigionamento o carico e scarico merce, effettuate con veicoli ulteriori a quelli in sosta nel posteggio in concessione, potranno essere effettuate solo entro le ore 8 nei mercati mattutini e le ore 17,30 nei mercati

serali, con le modalità di cui al punto 9

7. E' vietata agli operatori del mercato la sosta dei veicoli nelle corsie e nelle altre aree di mercato al di fuori dei posteggi loro assegnati. Per parcheggiare i veicoli degli operatori non possono essere utilizzati i posteggi liberi o soppressi.
8. Il transito dei veicoli per l'ingresso e l'uscita dal mercato deve avvenire con veicoli a passo d'uomo e precedenza pedonale, osservando la massima prudenza e attenzione, ogni danno a persone o cose è esclusivamente a carico del conducente del mezzo e nessun onere può essere imputato al Comune.
9. Le operazioni di scarico e carico della merce e delle attrezzature per l'allestimento del banco devono avvenire facendo sostare il veicolo, le attrezzature e le merci all'interno del posteggio. Le corsie devono essere mantenute libere.
10. Nei mercati mattutini, per le fasi di allestimento e di disallestimento dei propri banchi, è consentito agli operatori del settore alimentare la temporanea collocazione di merci, attrezzature e veicoli in spazi adiacenti al posteggio in concessione purché non impediscano la circolazione degli altri mezzi (e comunque non nelle fasce orarie in cui è vietata la circolazione dei mezzi).
11. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare la rimozione degli autoveicoli in sosta all'interno dell'area mercatale. Gli autoveicoli rimossi saranno fatti uscire dal mercato attraverso la via ritenuta più opportuna dagli organi di vigilanza.
12. Nell'effettuazione delle attività di allestimento e disallestimento delle attrezzature di vendita, l'operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo dei cittadini.
13. All'interno del posteggio assegnato, l'accensione del motore dell'autoveicolo è consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le manovre per l'apertura e/o la chiusura delle attrezzature che necessitano della corrente elettrica.
14. Gli spuntisti dovranno scegliere uno spazio idoneo alla collocazione del proprio banco di vendita e dell'autoveicolo a loro in uso, significando che in difetto non saranno ammessi all'esercizio di vendita. Sarà comunque conteggiata loro la presenza.
15. Il concessionario che per cause di forza maggiore debba interrompere l'attività di vendita prima dell'orario di fine vendita deve ottenere il preventivo consenso per l'allontanamento dagli agenti preposti alla vigilanza che presidieranno il transito del mezzo. In caso di assenza degli agenti preposti, l'operatore dovrà preventivamente comunicare l'uscita anticipata contattando il Comando di Polizia Locale.
16. Entro 30 giorni dalla giornata in cui ha interrotto l'attività, il concessionario dovrà presentare idonea documentazione probatoria al fine di verificare se tale evento sia riconducibile ad una assenza giustificata (malattia) o volontaria. Nel caso in cui nulla venga prodotto verrà assegnata una giornata di assenza ingiustificata.
17. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito di operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
18. L'attrezzatura dei concessionari di posteggio non deve essere di ostacolo al transito e alle operazioni dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.
19. Nel caso di mercato dichiarato facoltativo per eventi atmosferici particolarmente avversi la circolazione dei mezzi è ammessa prima dell'orario di fine vendita per il disallestimento del banco e l'uscita dal mercato.
20. Nel caso di dichiarazione di "Allerta Meteo 2" le operazioni mercatali non potranno essere svolte; qualora detto grado di Allerta, pervenga dopo la collocazione dei banchi di vendita e in tutti quei casi in cui per motivi di ordine e sicurezza pubblica

si rende necessario liberare l'area mercatale, i titolari di posteggio presenti devono effettuare entro un'ora dalla disposizione lo sgombero totale dell'area se già occupata seguendo le indicazioni della Polizia Locale o delle altre Forze dell'Ordine;

Le disposizioni generali si applicano anche allo svolgimento dei mercati straordinari nel rispetto dei relativi orari di funzionamento;

SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nella presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento : da € 75,00 a € 500,00 (importo sanzione da pagare in misura ridotta : € 150,00).

In caso di recidiva è prevista la sanzione accessoria della sospensione dal mercato in cui è stata commessa la violazione.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due (2) volte in un anno solare, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

La sospensione all'esercizio dell'attività nel medesimo mercato in cui si è accertata la violazione è prevista nella seguente misura:

Sospensione di una (1) giornata in caso di seconda violazione;

Sospensione di due (2) giornate in caso di terza violazione;

Sospensione di quattro (4) giornate in caso di quarta violazione.

Si specifica inoltre che, data la stagionalità di alcuni mercati, nel caso in cui l'attività oggetto di sanzione accessoria di cui sopra non abbia concluso la sospensione comminata o parte di essa nella stagione in corso, dovrà esaurirla nel medesimo mercato dell'anno successivo.

AVVERTE

Che oltre alla sanzione di cui sopra, possono trovare, altresì, applicazione congiunta le sanzioni previste dal Codice della Strada e delle altre Leggi che disciplinano la materia;

DISPONE

che sia demandata alla Polizia Locale nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscenza;

che il presente provvedimento sia comunicato alle associazioni di categoria ANVA e FIVA;

IN OGNI MERCATO LA PRESENTE ORDINANZA AVRA' EFFETTO A PARTIRE DAL SECONDO GIORNO DI SVOLGIMENTO DI OGNI MERCATO IN MODO DA CONSENTIRE DI DARE INFORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI COMMERCIALI INTERESSATI SIANO ESSI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO CHE "SPUNTISTI".

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza 107 del del 27.03.2015.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Dirigente

Daniele Capitani / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate